

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE

**(Delibera del Consiglio Direttivo
del 02/12/1998, del 29/11/2000, del 25/10/2017)**

I. Compiti

Le Commissioni Consultive affrontano i temi che vengono loro sottoposti dal Consiglio, ovvero che, autonomamente, il coordinatore della Commissione ritiene di esaminare nell'ambito del **Programma**, che avrà presentato all'approvazione del Consiglio Direttivo e degli scopi e finalità della Commissione sentendo il referente del consiglio.

Le Commissioni Consultive riferiscono al Consiglio; ogni loro azione rivolta all'esterno, verso gli iscritti o le Istituzioni, qualora impegni materie di competenza del Consiglio, deve essere preventivamente approvata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine.

Nel rispetto delle funzioni dell'Ordine, sono scopi delle Commissioni Consultive:

1. promuovere e tutelare la figura professionale dell'ingegnere con particolare riguardo alle disposizioni legislative esistenti e a quelle in corso di emanazione nella materia;
2. studiare le disposizioni legislative e le organizzazioni professionali esistenti negli altri Paesi;
3. seguire le innovazioni legislative e tecniche inerenti la professione dell'ingegnere;
4. analizzare le problematiche tecniche inerenti l'attività degli ingegneri;
5. proporre di volta in volta al Consiglio l'opportunità di svolgere incontri tecnici su materie attinenti l'esercizio della professione, convegni di studio e/o corsi di aggiornamento per gli iscritti;
6. predisporre eventuali proposte di norme per un più completo riconoscimento dell'attività professionale dell'ingegnere da sottoporre per il recepimento agli Organi istituzionali competenti;
7. esprimere al Consiglio pareri e indirizzi sui temi specifici di loro competenza.

2. Istituzione

Le Commissioni Consultive vengono istituite dal Consiglio, a seconda delle proprie necessità, sia all'inizio che durante il corso del proprio mandato. Il consiglio dell'ordine nomina il coordinatore e il referente, che possono anche coincidere.

Al fine di mantenere lo stretto collegamento con il Consiglio Direttivo, richiesto dalla loro funzione, i referenti delle Commissioni Consultive sono scelti tra i componenti il Consiglio Direttivo dell'Ordine. In caso di impedimento, che si protragga oltre un mese, da parte del coordinatore di una Commissione, la stessa potrà avere come referente un altro Consigliere dell'Ordine, delegato dal Presidente del Consiglio Direttivo.

3. Composizione

Ogni Commissione, oltre al coordinatore e al referente nominati come risulta dall'articolo precedente, è composta da ingegneri iscritti all'Albo, di comprovata capacità, in numero pari, non superiore a quindici.

La nomina dei componenti delle Commissioni spetta al Consiglio Direttivo su motivata proposta del coordinatore della Commissione.

L'assenza ingiustificata ad oltre tre riunioni comporta la decadenza dalla Commissione.

Il Presidente della Commissione, se del caso, proporrà al Consiglio la sostituzione del componente decaduto.

In Ogni caso e per altri motivi, oltre la decadenza, è facoltà del coordinatore, sentito il referente di poter proporre al consiglio la sostituzione del commissario.

4. Durata

La Commissione resta in carica fino a quando il Consiglio lo ritenga opportuno e comunque non oltre il compimento del mandato del Consiglio.

5. Funzionamento

Il coordinatore predispone, con riferimento a ciascun anno solare di attività, un **piano di lavoro**, che sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio. Al termine di ogni anno solare e alla scadenza del mandato il coordinatore predispone una sintetica **relazione dell'attività svolta** e la sottopone al Consiglio.

Il coordinatore stabilisce il programma di lavoro e ne attua gli indirizzi rispondendo del proprio operato al Consiglio Direttivo dell'Ordine.

La Commissione nomina nel proprio seno un **segretario**, che provvede a verbalizzare ogni seduta della stessa, annotando i presenti, e a trasmetterne, entro quindici giorni, il verbale al Segretario del Consiglio Direttivo dell'Ordine. Il verbale è firmato dal coordinatore e dal Segretario della Commissione.

La Commissione è convocata per iscritto via email, con la precisazione degli argomenti che saranno trattati, almeno quindici giorni prima della riunione e copia della convocazione deve pervenire al Presidente del Consiglio dell'Ordine, che, se del caso, potrà presenziare alla riunione.

Il coordinatore della Commissione ha facoltà di invitare alle sedute della Commissione, allo scopo di acquisire elementi di informazione e di valutazione, rappresentanti di Enti, Associazioni, Categorie e/o esperti.

Ogni iniziativa della Commissione che possa comportare spese, deve essere preventivamente approvata dal consiglio direttivo.

Quando l'argomento sottoposto all'esame di una Commissione riguarda materia di competenza di più Commissioni o ne è controversa l'appartenenza, il Presidente del Consiglio Direttivo ne deferisce l'esame alla Commissione che reputa prevalentemente competente o promuove la convocazione congiunta di più Commissioni.

Per l'espletamento dei propri compiti le Commissioni devono avvalersi del personale dell'Ordine e, se del caso, ottenutone il permesso del Consiglio Direttivo dell'Ordine, potranno avvalersi di particolari consulenze esterne.

6. Laboratori

I laboratori possono essere istituiti su proposta di consiglieri e vengono approvati dal Consiglio. I laboratori hanno finalità specifiche e contingentate nel tempo. Supportano e si interfacciano con le commissioni su temi specifici tra cui la valutazione di documenti normativi, l'organizzazione di seminari e/o di eventi tecnici quali visite a laboratori o cantieri, l'aggiornamento e la formazione continua.

Ciascun laboratorio ha un referente, un coordinatore e i componenti (massimo 15) necessari alle finalità che vengono stabilite in relazione al piano e al programma di lavoro.

I principi di funzionamento, a meno di quanto già specificato precedentemente in questo articolo, sono i medesimi che regolano le attività delle commissioni (art. 5).

7. Relazioni esterne

Le Commissioni Consultive, previo assenso del Consiglio Direttivo, possono stabilire contatti permanenti con altri Ordini, Collegi, Associazioni o Enti al fine di meglio espletare le proprie funzioni.

L'eventuale corrispondenza delle Commissioni, esterna all'Ordine, firmata dal coordinatore della Commissione, deve essere controfirmata dal Segretario del Consiglio dell'Ordine.

8. REGOLAMENTO PER I CONSIGLIERI REFERENTI E PER ALTRI INCARICHI DELL'ORDINE

A. Compiti

I Consiglieri Referenti affrontano i temi che vengono loro sottoposti dal Consiglio, ovvero che, autonomamente ritengono di esaminare nell'ambito dei propri scopi e finalità comprese le aree tematiche delle commissioni.

I Consiglieri Referenti riferiscono al Consiglio, hanno solo funzione consultiva dello stesso ed ogni loro azione rivolta all'esterno, verso gli iscritti o le Istituzioni, qualora impegni materie di competenza del Consiglio, deve essere preventivamente approvata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine.

B. Istituzione

I Consiglieri Referenti vengono istituiti dal Consiglio, a seconda delle proprie necessità, sia all'inizio che durante il corso del proprio mandato.

Al fine di mantenere lo stretto collegamento con il Consiglio Direttivo, richiesto dalla loro funzione, i Consiglieri Referenti sono scelti tra i componenti il Consiglio Direttivo dell'Ordine.

C. Durata

I Consiglieri Referenti restano in carica fino a quando il Consiglio, che li istituì riterrà opportuno e comunque non oltre il compimento del mandato del Consiglio.

D. Gruppi di lavoro

Il Consigliere Referente, in caso di motivata necessità e previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, potrà farsi assistere nell'esecuzione dei propri compiti da non più di due collaboratori, da scegliersi, con le stesse modalità dei componenti delle Commissioni tra gli iscritti all'Ordine.

E. Funzionamento

Ogni iniziativa del Consigliere referente che possa comportare spese, dal Consiglio Direttivo deve essere preventivamente approvata dal dal Presidente del Consiglio direttivo.

Per l'espletamento dei propri compiti il Consigliere Referente deve avvalersi del personale dell'Ordine e, se del caso, ottenutone il permesso del Consiglio Direttivo dell'Ordine, potrà avvalersi di particolari consulenze esterne.

Il Consigliere Referente, come ogni iscritto che riceva incarichi in Commissioni di qualunque genere presso Enti pubblici, Associazioni o altro a seguito di segnalazione da parte dell'Ordine degli Ingegneri, è tenuto a riferire semestralmente, entro il 30 Giugno e il 31 Dicembre di ogni anno, con una sintetica relazione scritta, della propria attività.